



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 1 - AFFARI GENERALI

Determinazione

n. 199 del 13/02/2018

OGGETTO: SENTENZA GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO N. 289/2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Vista la nota in data 07/09/2017, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 11/09/2017 al n. 20838 con la quale L'ING. Renato Notarnicola, già dipendente di questo Ente quale Funzionario Responsabile Area Tecnica, chiede il rimborso delle spese legali, quantificate in € 3.000,00 così come liquidate dalla Corte dei Conti Sezione prima Giurisdizionale Centrale d'Appello giusta sentenza n. 289/2017, allegata in copia, relative al giudizio di responsabilità cui era stato sottoposto giusto atto di citazione in data 27.05.2015, notificato dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la sezione Giurisdizionale per la Puglia, conclusosi in primo grado con la condanna del predetto ad € 33.000,00, atteso l'esito del giudizio di appello conclusosi con l'assoluzione (... *questo Collegio ritiene che gli appellanti non abbiano, nella circostanza, tenuto un comportamento connotato da grave colpevolezza, non essendo stato dimostrato (né dimostrabile) che i ritardi nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. all'impresa siano stati dovuti a loro grave negligenza ed imperizia, ma avendo senza dubbio influito sul determinismo del presunto danno, sia il comportamento superficiale e tardivo della Regione sia una causa esterna, non prevedibile ed indipendente dalla volontà dei due funzionari, dell'avvenuto pignoramento delle somme "dedicate" al progetto, per altre finalità e ad altro titolo. L'appello pertanto merita accoglimento*);

Vista, altresì, la nota in data 12/09/2017, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 19/09/2017 al n. 21102 con la quale l'arch. Cosimo Venneri, anch'egli all'epoca in servizio presso questo Ente, chiede il rimborso delle spese legali sostenute, quantificate in € 3.000,00, così come liquidate dalla Corte dei Conti Sezione prima Giurisdizionale Centrale d'Appello giusta sentenza n. 289/2017, allegata in copia, relative al giudizio di responsabilità cui era stato sottoposto giusto atto di citazione in data 27.05.2015, notificato dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la sezione Giurisdizionale per la Puglia, conclusosi in primo grado con la condanna del predetto ad € 66.000,00, atteso l'esito del giudizio di appello conclusosi con l'assoluzione (... *L'appello pertanto merita accoglimento*);

Vista ed esaminata la sentenza n. 289/2017 della Corte dei Conti – Sezione prima Giurisdizionale Centrale d'Appello nel giudizio di responsabilità nei confronti dei predetti, Comunale), dalla quale si evince che *questo Collegio ritiene che gli appellanti non abbiano, nella circostanza, tenuto un comportamento connotato da grave colpevolezza, non essendo stato dimostrato (né dimostrabile) che i ritardi nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. all'impresa siano stati dovuti a loro grave negligenza ed imperizia, ma avendo senza dubbio influito sul determinismo del presunto danno, sia il comportamento superficiale e tardivo della Regione sia una causa esterna, non prevedibile ed indipendente dalla volontà dei due funzionari, dell'avvenuto pignoramento delle somme "dedicate" al progetto, per altre finalità e ad altro titolo. L'appello pertanto merita accoglimento*”;

Vista, pertanto, la parte dispositiva della sentenza in esame dalla quale si rileva che la Sezione prima Giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti*definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE l'appello epigrafato e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza, assolvendo da ogni addebito sia l'arch.*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Cosimo Venneri che l'Ing. Renato Notarnicola. Liquidà in favore di parti appellanti le spese legali di giudizio, nella somma totale di euro 6.000,00, e cioè, di € 3.000,00 cadauno, comprensive delle spese di primo grado...

Vista la legge 14.01.1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni in legge 20.12.2006, n. 639, art. 2bis che recita: *in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti dalla Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.*

Visto, infine, l'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2.12.2005, n. 248, che recita: *10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del proscioltto.*

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa relativo alle spese legali come sopra riportate, ammontanti a complessivi € 6.000,00, oltre oneri accessori per un totale complessivo di € 8.754,72;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 81 del 29/12/2017016.

D E T E R M I N A

1. di impegnare la complessiva somma di € 8.754,72, come per legge, per la liquidazione in favore dell'Arch. Cosimo Venneri e dell'Ing. Renato Notarnicola delle spese legali liquidate in sentenza n. 289/2017 Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, come sopra riportate, di proscioglimento da ogni responsabilità;
2. imputare la somma predetta al cap. 10640 del Bilancio 2018;
3. di liquidare, pertanto, la somma di € 4.377,36 in favore dell'ing. Renato Notarnicola e la somma di € 4.377,36 in favore dell'arch. Venneri.

Li, 13/02/2018

IL RESPONSABILE

Giovanni Sicuro

(atto sottoscritto digitalmente)